

*Alle Aziende interessate
Loro sedi*

REGOLAMENTO SUGLI AMBIENTI CONFINATI

Con la presente si informa la S.V. che il Consiglio dei Ministri n. 149 del 03/08/2011 ha approvato il Decreto del Presidente della Repubblica recante norme sugli spazi (ambienti) confinati e sulle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che svolgono attività in luoghi connotati da un rischio infortunistico particolarmente elevato, come appunto silos, cisterne, pozzi, cunicoli e simili., a norma dell'articolo 6 comma 8 lettera G del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (e ss.mm.ii.).

Tale provvedimento impone alle imprese ed ai lavoratori autonomi, che svolgono attività in ambienti confinati, in aggiunta agli obblighi già gravanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

- obbligo di procedere a specifica informazione, formazione e addestramento, anche per il datore di lavoro, sui rischi degli ambienti confinati e sulle peculiari procedure di sicurezza ed emergenza che in tali contesti debbono applicarsi;
- obbligo di possedere dispositivi di protezione individuale come ad esempio maschere protettive, imbracature, rilevatori di gas, respiratori;
- obbligo di predisporre il necessario addestramento;
- applicazione delle regole della qualificazione non solo nei riguardi dell'impresa appaltatrice ma anche nei confronti delle eventuali imprese subappaltatrici;
- obbligo di presenza di personale esperto, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale in attività in ambienti confinati, assunta con contratti di lavoro subordinati o con altri contratti (in quest'ultimo caso certificati in base al decreto n. 267/03).

Durante tutte le fasi di lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, deve essere adottata una procedura di lavoro specificamente diretta a ridurre al minimo i rischi propri di questo genere di attività.

Quando i lavori sono svolti tramite appalto, deve essere garantito che prima dell'accesso nei luoghi di lavoro tutti i lavoratori che verranno impegnati nelle attività, compreso, eventualmente, il datore di lavoro, siano informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi.

Il datore di lavoro committente deve individuare un proprio rappresentante, adeguatamente formato ed addestrato, che vegli sulle attività lavorative.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Si porta inoltre alla Vs. gentile attenzione che il Ministero del Lavoro ha pubblicato la Circolare n. 20 del 29 luglio 2011 sull'obbligo di collaborazione con gli Enti bilaterali e gli Organismi paritetici per la formazione dei lavoratori e dei RLS, così come già dichiarato nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (e ss.mm.ii.) all'articolo 37 comma 12. Tali organismi devono essere costituiti da Associazioni firmatarie dei singoli contratti nazionali applicati all'azienda e che operino in quel determinato settore e territorio di riferimento. Non lo sono se operano in un altro settore o territorio, o se non sono firmatarie del singolo CCNL.

PUBBLICATO IL D.LGS 121/2011 SUI REATI AMBIENTALI

Sulla Gazzetta Ufficiale infine è stato pubblicato il D.Lgs. 7 luglio 2011, n.121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”. La più rilevante novità introdotta dal D.Lgs 121/2011 (composto da cinque articoli e che **entrerà in vigore il 16 agosto 2011**) è quella dell’inserimento dei reati ambientali nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità degli enti previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231. Tra le nuove sanzioni introdotte per le aziende riguardo ai reati ambientali, sono presenti anche quelle interdittive (fino a un massimo di mesi 6) previste dal D.Lgs. 231/2011. Nello specifico le sanzioni interdittive sono previste per le seguenti fattispecie di reato:

1. art. 137, commi 2, 5 secondo periodo, e 11 del D.Lgs. n. 152/2006;
2. art. 256, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006;
3. art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006;
4. art. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2 del D.Lgs. n. 202/2007;

Il nuovo Decreto ha previsto anche l’applicazione della sanzione più grave tra quelle del D.Lgs. 231/2011 e cioè quella dell’interdizione definitiva dell’esercizio dall’attività in due ipotesi, ossia nell’ipotesi in cui l’impresa o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:

- a) “associazione” finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006);
- b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt.8, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 202/2007).

La sanzione pecuniaria è invece prevista in relazione a tutte le ipotesi per cui è stata configurata la responsabilità dell’impresa.

Il D.Lgs. 121/2011 ha introdotto inoltre modifiche al Testo Unico Ambientale e al Sistri, limitatamente al regime sanzionatorio. Nello specifico l’art.4 del D.Lgs. 121/2011 modifica l’art. 190 del D.Lgs. 152/2006. riguardante i registri di carico e scarico, inserendo il **nuovo comma 1-bis che esclude dall’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico:**

- 1) gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8;
- 2) le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b).

Quanto al regime **SISTRI**, invece, l’art. 4 del d.lgs. n. 121/2011 modifica la disciplina transitoria dettata dall’art. 39 del d.lgs. n. 205/2010 (c.d. quarto correttivo al Testo Unico Ambientale), prevedendo l’applicazione graduata della sanzioni amministrative nel primo periodo di applicazione, stabilendo che i soggetti obbligati all’iscrizione al predetto sistema che omettono l’iscrizione o il relativo versamento nei termini previsti sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo:

- a) con una sanzione pari al **5 %** dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica nei primi otto mesi successivi alla decorrenza degli obblighi di operatività;
- b) con una sanzione pari al **50 %** dell’importo annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadempimento si verifica o comunque si protrae per i quattro mesi successivi al periodo indicato.

Cordiali saluti.

Gamma Quality s.r.l.